



Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 76 del Registro

del 24.7.2017

Oggetto: Ricorso al TAR Palermo promosso da Lo Giudice Calogera--
Nomina legale.

ANNO 2017

L'anno duemilaediciassette, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 14,00, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- CASTELLINO STEFANO	Sindaco	☒	☐
- TODARO GIUSEPPE	Vice Sindaco	☒	☐
- MORGANA GIUSEPPE	Assessore	☒	☐
- RINOLLO ANGELA	Assessore	☒	☐
- SACCOMANDO GIUSEPPE	Assessore	☒	☐

^{Vice}
Partecipa il Segretario Generale d.ssa 'Concetta Giglia J. M. Marino

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Capo Settore Affari Tributarî e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi.

Premesso che:

Con atto notificato a questa amministrazione, tramite plico raccomandato pervenuto al protocollo generale dell'ente in data 05/07/2017 al n.25367, la sig.ra Lo Giudice Calogera ha proposto ricorso dinanzi al TAR Palermo contro il Comune di Palma di Montechiaro per l'annullamento:

- dell'ordinanza n.53 del 4/5/2017 con la quale il dirigente UTC ha comminato la sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art.31 comma 4 bis del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, per l'importo di C 20.000,00 (ventimila) per non ottemperanza dell'ingiunzione di demolizione n.126/2016 dei manufatti siti in via Sette Fratelli Cervi, angolo Via dei Partigiani e Via Fosse Ardeatine;
- dell'ordinanza 54/2017 con la quale il dirigente UTC ha comminato la sanzione pecuniaria amministrativa di C 20.000,00 per non ottemperanza dell'ingiunzione di demolizione n.127/2016 dei manufatti siti in Via Sette F.lli Cervi, angolo Via dei Partigiani e Via Fosse Ardeatine;
- della deliberazione consiliare n.51/2016 con la quale è stata deliberata la sanzione pecuniaria sulle aree e sugli edifici, di cui al comma 2° dell'art. 27 DPR 380/2001;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso.

Esaminato l'atto introduttivo del giudizio;

Ritenuto opportuno costituirsi nel predetto giudizio, al fine di tutelare gli interessi della Pubblica amministrazione;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare -- contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 -- imp. 77444-77445;

Propone

Di tutelare gli interessi dell'Ente conferendo apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al TAR Palermo nel ricorso proposto dalla sig.ra Lo Giudice Calogera;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare -- contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 -- imp. 77444-77445

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile:

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

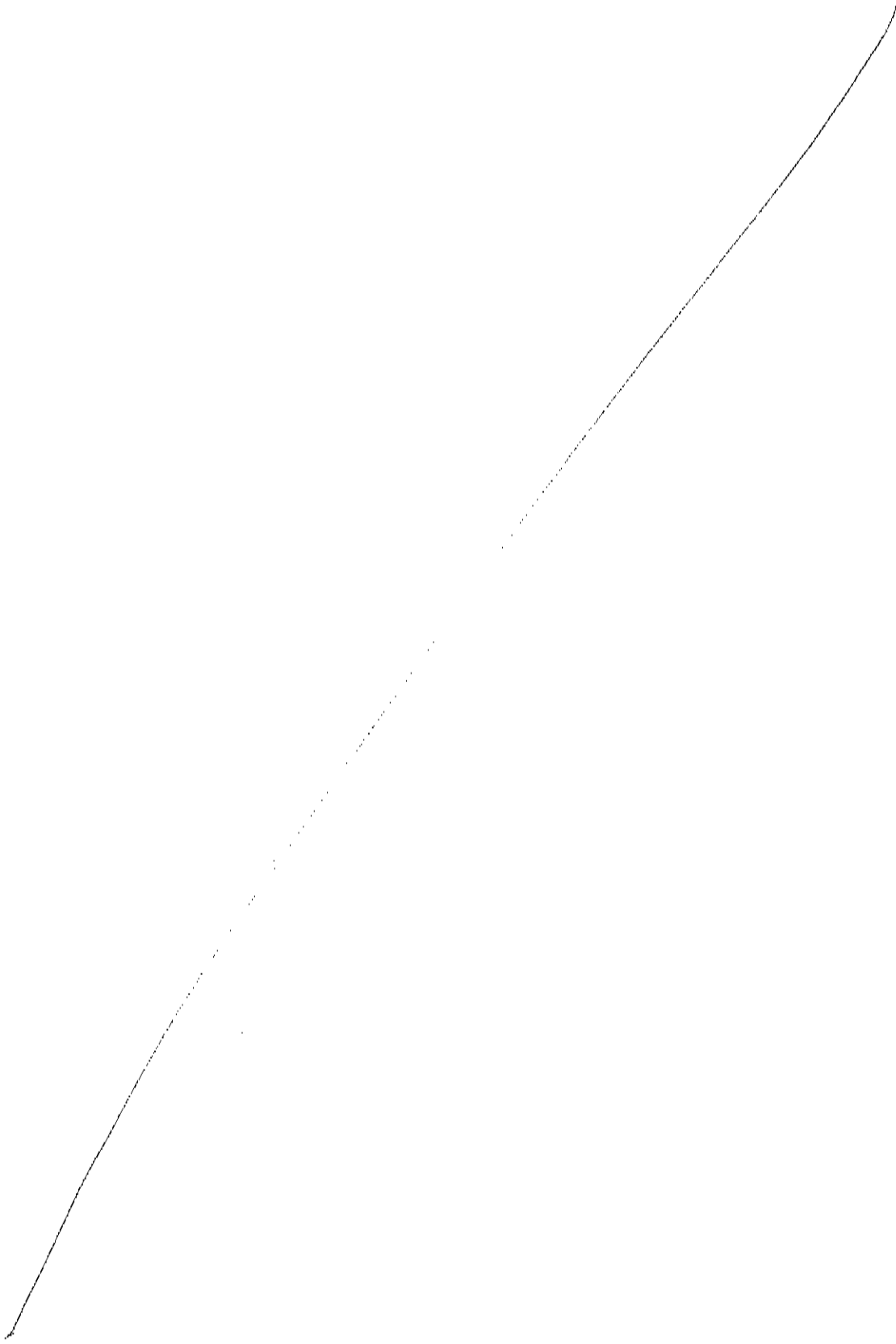
Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi avanti al TAR Palermo nel ricorso proposto dalla sig.ra Lo Giudice Calogera;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà di difesa nel rispetto delle clausole contenute nel disciplinare - contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 - imp. 77444-77445

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a large, flowing loop.



6

Q

STUDIO LEGALE
Avv. Vincenzo Caponnetto
PEC: vincenzocaponnetto@avvocatiagrigento.it
C.F. CPN VCN 65M25 A089G
Tel. e Fax 0922 29713 – Via Picone, 8
AGRIGENTO

COPIA
per il Dirigente
UTC del Comune
Palma di Montechiaro

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – PALERMO**

**Ricorso
di**

LO GIUDICE CALOGERA, nata a Palma di Montechiaro il 27/5/1936
(C.F. LGD CGR 36E67 G282Q) ed ivi residente nella Via Gibildolce
n. 114, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Caponnetto (C.F. CPN
VCN 65M25 A089G, che dichiara di volere ricevere ogni comunicazione al
proprio indirizzo PEC vincenzocaponnetto@avvocatiagrigento.it o al proprio
numero di fax 0922/29713) col quale elegge domicilio in Palermo nella
Via Bonanno, 73, presso lo studio dell'Avv. Daniela Salerno, giusta
procura in calce al presente atto,

c/

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, in persona del:

- a) **Sindaco pro-tempore**, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale della Città di Palma di Montechiaro;
- b) **Dirigente dell'Ufficio Tecnico**, domiciliato per l'attribuzione presso il Palazzo Municipale della Città di Palma di Montechiaro;

PER L'ANNULLAMENTO

1) della **ordinanza n. 53 del 4/5/2017**, notificata il 5/5/2017, con la quale il Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro ha comminato la sanzione pecuniaria amministrativa dell'importo di € 20.000,00, così come previsto dall'art. 31, comma 4° bis D.P.R. 380/2001 in quanto non sarebbe stata ottemperata l'ingiunzione di

Comune di Palma di Montechiaro
Protocollo Generale
TIPO - E

PROT. N. 0025367
del 05/07/2017



demolizione n. 126 del 4/9/2016, dei manufatti siti in "località tra la Via 7 Fratelli Cervi, angolo Via dei Partigiani e Via Fosse Ardeatine";

2) della **ordinanza n. 54 del 4/5/2017, notificata il 5/5/2017**, con la quale il Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro ha comminato la sanzione pecuniaria amministrativa dell'importo di € 20.000,00, così come previsto dall'art. 31, comma 4° bis D.P.R. 380/2001 in quanto non sarebbe stata ottemperata l'ingiunzione di demolizione n. 127 del 14/9/2016 dei manufatti siti in "località tra la Via 7 Fratelli Cervi, angolo Via dei Partigiani e Via Fosse Ardeatine";

3) delle **Deliberazione consiliare n. 51 dell'1/8/2016**, conosciuta con la notifica dei provvedimenti impugnati, e con la quale è stata deliberata la sanzione pecuniaria sulle arce e sugli edifici di cui al comma 2° dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001, senza considerare la validità e gli effetti temporali della Determinazione;

4) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso a quello impugnato; per i seguenti motivi ai quali si premette in fatto e diritto.

IN FATTO

Occorre premettere:

L'ordinanza n. 53 del 4/5/2017, notificata il 5/5/2017, riguarda l'esecuzione di un modesto magazzino sito all'angolo Via dei Partigiani e Via Fosse Ardeatine, nell'anno 1993 e per il quale manufatto è stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della L. 724/1994.

L'ordinanza n. 54 del 4/5/2017, notificata il 5/5/2017, lo stesso giorno dell'ordinanza n. 53, riguarda, invece, la sopraelevazione sul detto manufatto realizzata tra il 1996 ed il 1997.

Per le predette entità immobiliari comprese in unico contesto, sono state, quindi, poste due ordinanze sanzionatorie, entrambe dirette al

pagamento, per ciascuna di esse, al pagamento della pena pecuniaria di € 20.000,00 e, pertanto, il complessivo pagamento di € 40.000,00.

Parrebbe sia, appunto, tale l'importo ingiunto essendo state poste in essere due ordinanze sanzionatorie per un unico complesso.

Se così è, preliminarmente, sul piano del mero fatto, si eccepisce l'illegittimità della sanzione che, in relazione alla fattispecie, dovrebbe essere unica e non invece, così com'è stata determinata, duplice.

Ma, in verità nessuna somma può essere legittimamente richiesta, e dunque conseguentemente dovuta, per le ragioni che saranno esposte

IN DIRITTO

1) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA COMMINATA SANZIONE PECUNIARIA PER IRRETROATTIVITÀ DEL D.L. 12/9/2014 N. 133, convertito in L. 11/11/2014 n. 164 (ART. 17 COMMA 1° LETT. Q BIS CHE AGGIUNGE IL COMMA 4 BIS ALL'ART. 31 D.P.R. 380/2001).

*

Risulta assolutamente pacifico ed incontestato che le entità immobiliari del piano terra e della sopraelevazione, comprese nel fabbricato posto in Palma di Montechiaro, tra la Via dei Partigiani e Via Fosse Ardeatine, sono state eseguite rispettivamente in data 1993 e 1996/1997, e dunque entrambe comunque prima dell'entrata in vigore della legge citata in rubrica.

Ciò posto, tale disposizione contenente i provvedimenti sanzionatori non può avere valore retroattivo, e ciò per il principio statuito dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale approvate con R.D. 16/3/1942 n. 262 (cc.dd. "Preleggi"), secondo cui *"la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo"*.

In relazione a tale principio, pertanto, essendo entrambe le opere compiute in data molto più che antecedente (1993 e 1996) rispetto al

D.L. 133/2014, consegue che alla fattispecie in esame non è applicabile la comminata sanzione.

Per le stesse ragioni di cui sopra, pertanto, la deliberazione consiliare n. 51 dell'1/8/2016, è affetta da violazione di legge non potendo contenere effetti retroattivi rispetto alle disposizioni di cui all'art. 11 delle Preleggi.

*

2) ECCESO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA RILEVANTE SEVERITÀ DELLA SANZIONE RISPETTO ALL'ENTITÀ DELLA FATTISPECIE.

Fermo rimanendo il principio come sopra indicato secondo cui nessuna sanzione pecuniaria è applicabile alla fattispecie in esame, solo per completezza difensiva va pure eccepita la eccessiva severità della sanzione pecuniaria comminata, che parrebbe trovare fondamento nella Deliberazione consiliare n. 51 dell'1/8/2016, da considerare anch'essa illegittima, giacchè non avente efficacia retroattiva.

Ed invero, con i provvedimenti impugnati vengono emesse sanzioni assolutamente esorbitanti e di certo non commisurate allo stesso valore del fabbricato.

Pertanto, anche sotto tale profilo, ove l'importo della sanzione pecuniaria, come sembra, risulta fondato sulla Deliberazione consiliare sopra citata n. 51, col presente atto si censura l'esorbitante importo comminato, non mancando di far rilevare, peraltro, come tale provvedimento sanzionatorio sia intervenuto a distanza di circa 30 anni dalla data di realizzazione dell'opera, in ordine alla quale è da considerare ragionevole l'affidamento del privato sulla conservazione del bene di che trattasi.

*

Ritenuto e premesso quanto sopra,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
con riserva di proporre, ove si reiteri l'illegittima richiesta di pagamento
non dovuto, eventuale futura sospensione cautelare;

PIACCIA AL TAR

annullare, giacchè illegittimi, i provvedimenti impugnati, meglio
specificati in premessa, con ogni statuizione conseguente.

Agrigento, 1/7/2017

(Avv. Vincenzo Caponnetto)

Firmato digitalmente da

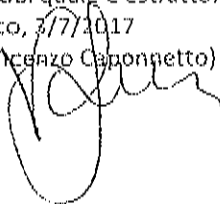
VINCENZO CAPONNETTO

Data e ora della firma: 03/07/2017 10:34:20

Il presente atto è conforme all'originale
digitale dal quale è estratto.

Agrigento, 3/7/2017

(Avv. Vincenzo Caponnetto)

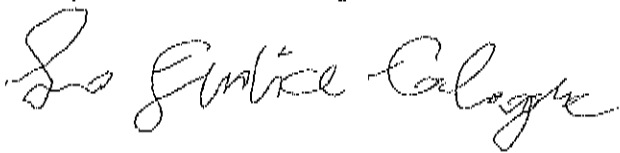


PROCURA

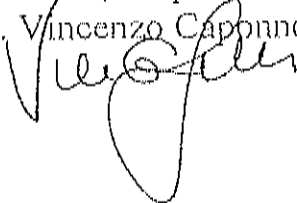
Io sottoscritta Lo Giudice Calogera, nata a Palma di Montechiaro il 27/5/1936 (C.F. LGD CGR 36E67 G282Q) ed ivi residente nella Via Gibildolce n. 114, nomino mio procuratore e difensore l'Avv. Vincenzo Caponnetto del Foro di Agrigento, con l'incarico di proporre ricorso al TAR Palermo avverso l'ordinanza n. 53 del 4/5/2017 e n. 54 del 4/5/2017, notificate il 5/5/2017, con le quali il Comune di Palma di Montechiaro disponeva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 per gli interventi edilizi, in assenza di permesso di costruire, realizzati tra la Via 7 Fratelli Cervi, angolo Via dei Partigiani e Via Fosse Ardeatine. Conferisco allo stesso avvocato ogni facoltà prevista dalla legge ed eleggo col medesimo domicilio in Palermo, Via Giovanni Bonanno n. 73, presso lo studio dell'Avv. Daniela Salerno. Ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 196/2003 lo autorizzo al trattamento dei dati personali e sensibili, dichiarando di essere stata informata ex art. 13 della citata Legge.

Agrigento, 1/7/2017

(Lo Giudice Calogera)



È autentica la superiore firma
(Avv. Vincenzo Caponnetto)



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto **Avv. VINCENZO CAPONNETTO**, nella mia qualità di procuratore e difensore della Sig.ra Lo Giudice Calogera, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze nn. 53 e 54 del 4/5/2017 e della Deliberaz. Cons. n. 51 dell'1/8/2016, emesse dal Comune di Palma di Montechiaro, proposto contro quest'ultimo Ente dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia-Palermo, in virtù dell'autorizzazione del **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento** del 25/9/2014 ai sensi dell'art. 7 della L. 53/1994, ho notificato il suesteso *ricorso* mediante spedizione, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, spedita dall'**Ufficio Postale di Agrigento n. 3**, in data 3/7/2017, corrispondente a quella del timbro postale, previa iscrizione al n. 93/2017 del Registro Cronologico, al:

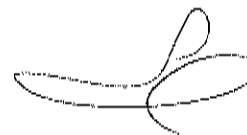
1) COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale di Palma di Montechiaro, Via Fiorentino, 89 (CAP 92020) con raccomandata A/R n. 76690997514-4

Avv. Vincenzo Caponnetto



2) COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, in persona del Dirigente dell'Ufficio Tecnico, domiciliato per l'attribuzione presso il Palazzo Municipale di Palma di Montechiaro, Via Fiorentino, 89 (CAP 92020) con raccomandata A/R n. 76690997513-3

Avv. Vincenzo Caponnetto



2

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

2